



Servizio 3 - Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l'accoglienza e l'inclusione e Politiche per i siciliani all'estero

F.A.Q.

**relative Avviso per il finanziamento di progetti pilota di Agricoltura sociale innovativa, mediante l'avvio di Nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza e Inclusione socio-lavorativa di soggetti provenienti da Paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura approvato con D.D.G. 4125 del 30.12.2025
Progetto SU.PR.EME. 2 CUP G29G24000150007 – FSE+ PN INCLUSIONE 2021-2027**

- 1. Art. 9 Soggetti Ammessi a partecipare si specifica che "i partecipanti al presente Avviso devono avere una sede legale o operativa nell'ambito/i territoriale/i prescelto/i o in alternativa...devono impegnarsi a collocare una sede operativa nei territori identificati". Volevamo conoscere l'esatta definizione ed ampiezza a cui ci si riferisce con il termine 'ambito territoriale'.**

Per ambito territoriale si intende l'area geografica nella quale viene realizzato il progetto e all'interno della quale si svolgono tutte le attività previste dall'Avviso.

Tale ambito può corrispondere, ad esempio, a un Comune, a una provincia o a una specifica area rurale della Regione Siciliana.

Il soggetto proponente deve indicare l'ambito territoriale di intervento nella proposta progettuale, in modo da garantire la presenza di una sede operativa in tale area, oppure impegnarsi ad attivarla.

- 2. Chiarimento rispetto alla composizione della partnership per la presentazione delle proposte nell'ambito dell'Avviso in oggetto. Oltre il capofila (Impresa Sociale iscritta al RUNTS e/o Impresa Agricola iscritta al Registro delle Imprese Agricola, è possibile prevedere come partner di progetto società cooperative a responsabilità limitata e senza scopo di lucro?**

La partecipazione come partner è ammessa per i soggetti indicati all'art. 3 dell'Avviso. Una società cooperativa a responsabilità limitata può partecipare solo se qualificata come impresa sociale o cooperativa sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017 e della L. 381/1991, ed iscritta al RUNTS, nel qual caso rientra nella definizione di ETS di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/2017. Una cooperativa a r.l. che non possieda tali qualifiche e non sia iscritta al RUNTS non rientra tra i soggetti ammessi, non potendo essere ricondotta alla categoria degli "enti del Terzo settore" ai sensi del citato art. 4, comma 1, CTS, che esclude espressamente le società.

- 3. Quali sono le caratteristiche specifiche del target group destinatario dell'avviso? In particolare, è possibile ricevere indicazioni specifiche relative al genere, fascia d'età, tipologia di permesso di soggiorno e residenza dei soggetti provenienti da Paesi Terzi da poter coinvolgere?**

In base a quanto stabilito dall'Articolo 7 dell'Avviso i destinatari delle attività devono presentare i suddetti requisiti: - essere cittadini provenienti di paesi terzi; essere regolarmente soggiornanti nel

territorio italiano; essere vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo; avere preferibilmente (ma non è necessario) un background migratorio in quanto stanziali sul territorio nazionale da almeno 5 anni; avere esperienza lavorativa nel settore agricolo. Nulla è specificato in base all'età e al tipo di permesso richiesto.

4. Relativamente alle fasi A1 e A3 è previsto il riconoscimento di un'indennità di frequenza subordinata al raggiungimento di almeno il 75% delle presenze complessive dei percorsi formativi proposti. Sono previsti dei massimali entro cui riconoscere tale indennità?

In riferimento alle fasi A1 e A3 dell'Avviso, è previsto il riconoscimento di un'indennità di frequenza in favore dei destinatari, subordinata al raggiungimento di almeno il 75% delle presenze complessive nei percorsi formativi. Tuttavia, l'Avviso non stabilisce un importo massimo o un massimale specifico per tale indennità. Tale indennità dovrà essere definita dal proponente in modo giustificato e sostenibile, nel rispetto delle norme del programma e dei criteri di valutazione dell'Avviso.

5. Per i destinatari che non riceveranno il premio di inclusione, vista la fragilità socio-economica che li potrebbe caratterizzare e l'importanza di evitare drop out, sarà possibile riconoscere un'indennità mensile o periodica che possa garantire la continuità di partecipazione nei 14 mesi previsti dalla fase A5 di accompagnamento alla realizzazione dell'idea progettuale?

L'Avviso non prevede un'indennità mensile o periodica riconoscibile ai destinatari che non abbiano ricevuto il premio di inclusione nell'ambito della fase A5. Il premio di inclusione, disciplinato dall'art. 5 dell'Avviso, è uno strumento riservato esclusivamente ai destinatari titolari delle idee imprenditoriali selezionate dalla commissione di valutazione, e non è estendibile agli altri partecipanti.

Ciò premesso, si evidenzia che la fase A5 prevede, tra le tipologie di costo ammissibili, la voce "Beni e servizi" (art. 4, tabella). Nell'ambito di tale voce, il soggetto proponente può strutturare, a beneficio di tutti i destinatari accompagnati, misure di supporto concreto alla realizzazione dell'idea progettuale — quali, a titolo esemplificativo, rimborso di spese documentate, fornitura di materiali o accesso a servizi strumentali — purché tali costi siano funzionali alle attività di accompagnamento previste dall'Avviso, adeguatamente giustificati nel Piano Economico-Finanziario e rendicontati a costi reali in conformità alle regole di ammissibilità del PN Inclusione FSE+ 2021-2027. Non è invece ammissibile erogare ai destinatari somme in forma di indennità generica, pocket money o contributo periodico non collegato a una specifica prestazione o spesa documentata, trattandosi di voci assimilabili al premio di inclusione, il cui regime è tassativamente disciplinato dall'art. 5 dell'Avviso.

6. Le attività di orientamento, di tirocinio /formazione sul campo e di formazione specialistica (fasi A1-A2-A3) devono essere realizzate presso la sede operativa del capofila e dei partner o possono essere realizzate anche presso soggetti terzi funzionali all'acquisizione di competenze utili allo sviluppo dell'idea imprenditoriale?

Le attività previste nelle fasi A1, A2 e A3 non devono essere svolte esclusivamente presso le sedi operative del capofila o dei partner. L'Avviso non contiene alcuna disposizione che limiti il luogo di realizzazione delle attività alle sole strutture del partenariato.

In particolare:

— la fase A1 (orientamento) comprende esplicitamente la "conoscenza della rete di imprese agricole locali" (art. 5), il che presuppone la possibilità di svolgere attività anche presso soggetti esterni alla partnership;

— la fase A2 (tirocinio e formazione sul campo) ha per sua natura carattere esperienziale e può

svolgersi presso aziende agricole o altri soggetti ospitanti idonei, anche esterni al partenariato, purché funzionali all'acquisizione delle competenze pratiche richieste dall'Avviso; — la fase A3 (formazione specialistica) può avvalersi di soggetti terzi — quali enti di formazione, università, centri di competenza — nella misura in cui tali soggetti contribuiscano agli obiettivi di auto-imprenditorialità e sviluppo dell'idea progettuale.

Il requisito di cui all'art. 9 — secondo cui il partenariato deve disporre di un terreno agricolo o di una dotazione strutturale idonea — attiene alla disponibilità minima di infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali, e non implica che queste debbano svolgersi esclusivamente in tali luoghi.

In ogni caso, il coinvolgimento di soggetti terzi non modifica la responsabilità del capofila e dei partner nei confronti della Regione Siciliana per la corretta esecuzione delle attività e la relativa rendicontazione, che rimane integralmente in capo ai soggetti beneficiari firmatari della convenzione.

- 7. Rilevato quanto indicato al punto 7 dell'avviso, in merito ai destinatari delle attività progettuali, con la presente si chiede se il criterio relativo alla residenza nel nostro Paese da almeno cinque anni è preferibile o vincolante per la selezione delle persone da ammettere alle attività progettuali.**

L'Avviso all'articolo 7 stabilisce che "il destinatario deve essere regolarmente soggiornante, preferibilmente con background migratorio in quanto stanziali sul territorio nazionale da almeno 5 anni", quindi non è un requisito vincolante.

- 8. All'interno del testo dell'Avviso SU.PR.EME. 2, viene descritto nell'articolo 2, a pagina 5, che: "L'intervento risponde all'esigenza fondamentale di determinare un percorso di medio periodo finalizzato all'emersione del lavoro nero e alla formazione e all'inserimento lavorativo degli stessi cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nel mondo del lavoro sia in rapporti di lavoro subordinato che nell'auto-imprenditorialità sociale." Si chiede di chiarire se le organizzazioni che supporteranno i destinatari nell'ambito dei percorsi di accompagnamento e inserimento socio-lavorativo potranno prevedere anche azioni finalizzate all'attivazione di rapporti di lavoro subordinato, oltre che interventi di sostegno e accompagnamento all'auto-imprenditorialità sociale.**

Si, l'articolo 2, par. 5 dell'Avviso prevede di determinare un percorso ... "sia in rapporti di lavoro subordinato che nell'auto-imprenditorialità sociale".

- 9. 1.Cofinanziamento**

L'Avviso prevede il finanziamento di proposte progettuali di importo non inferiore a € 125.000 e non superiore a € 250.000 ciascuna. Si chiede di chiarire se l'eventuale cofinanziamento da parte del partenariato:

– debba intendersi aggiuntivo rispetto al massimale di € 250.000, configurando pertanto un costo complessivo del progetto superiore a tale importo;

oppure

– debba essere ricompreso all'interno del massimale di € 250.000, comportando conseguentemente una riduzione del contributo pubblico richiesto.

- 2. Attività A5 - Accompagnamento nella realizzazione dell'idea progettuale**

L'Avviso prevede che i soggetti beneficiari garantiscano un "supporto metodologico, operativo e organizzativo" finalizzato alla concreta realizzazione delle idee imprenditoriali/business plan presentati, per una durata complessiva di 14 mesi.

Con riferimento a tale fase, si chiede di chiarire l'esatta portata del "supporto operativo" richiamato dall'Avviso.

In particolare, si chiede se tale supporto debba intendersi come attività di affiancamento tecnico, tutoraggio e assistenza all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale, mantenendo in capo ai destinatari la piena titolarità e responsabilità della realizzazione dell'attività, oppure, se implichi anche la messa a disposizione, da parte del partenariato, di beni strumentali, terreni o immobili necessari allo svolgimento dell'attività economica.

Il quesito si rende necessario anche alla luce del punteggio premiale previsto per la concessione in comodato d'uso gratuito di beni immobili, elemento che potrebbe far ritenere una connessione tra la dimensione "operativa" della fase A5 e la disponibilità di infrastrutture materiali.

COFINANZIAMENTO

L'art. 14 dell'Avviso stabilisce che il soggetto partecipante dovrà impegnarsi a cofinanziare la proposta progettuale con risorse monetarie proprie o autonomamente reperite da parte di enti non pubblici, e/o non monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.). Ne consegue che il cofinanziamento deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale di € 250.000,00, configurando un costo complessivo del progetto superiore a tale importo. Il contributo pubblico richiesto rimane pertanto entro il massimale previsto, mentre le risorse di cofinanziamento si aggiungono a tale soglia. Si precisa che il cofinanziamento proveniente da soggetti pubblici non è computabile ai fini della quota di cofinanziamento dichiarata, in quanto l'art. 14, limita espressamente le fonti ammissibili alle risorse proprie del proponente o reperite presso soggetti di natura non pubblica. La quota di cofinanziamento dovrà essere quantificata con indicazione del corrispondente valore in denaro delle singole risorse messe a disposizione ed evidenziata nel Piano Economico-Finanziario, anche in considerazione del punteggio premiale attribuito in sede di valutazione ai sensi dell'art. 15.

ATTIVITÀ A5

L'Avviso stabilisce che il supporto metodologico, operativo e organizzativo finalizzato alla concreta realizzazione delle idee progettuali costituisce un'attività obbligatoria del progetto, da garantire a tutti i destinatari che abbiano presentato un business plan, indipendentemente dall'esito della selezione per il premio di inclusione. La disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito un bene immobile — terreno o altra struttura idonea allo svolgimento della fase A5 — costituisce invece un elemento distinto e aggiuntivo, al quale l'art. 15 (criterio 7.1) attribuisce un punteggio premiale in sede di valutazione della proposta. Si tratta dunque di un elemento facoltativo che incide sul punteggio, non di un requisito necessario per lo svolgimento della fase A5, la cui obbligatorietà è invece ancorata al supporto di accompagnamento sopra descritto.

10. Chiarimenti in merito all'imputazione delle spese all'interno del Piano Finanziario. Come specificato all'Art.4 dell'Avviso il totale del finanziamento è suddiviso proporzionalmente per ciascuna Fase di Realizzazione delle Attività. Nel caso del costo della fideiussione bancaria/assicurativa e del costo di stipula dell'ATS questi entro quale Fase di Realizzazione possono essere ricompresi?

I costi relativi alla fideiussione bancaria/assicurativa e alla stipula dell'ATS non rientrano in nessuna delle fasi previste dalla tabella di cui all'art. 4, trattandosi di costi amministrativi strumentali all'avvio e alla gestione del progetto. L'Avviso non disciplina espressamente l'imputazione di tali voci. Il proponente dovrà pertanto fare riferimento alle regole di ammissibilità della spesa del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – FSE+, come definite dal D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025, nonché alle disposizioni comunitarie applicabili, collocando tali costi nella voce più coerente con la loro natura

nell'ambito del Piano Economico-Finanziario e assicurandone la piena tracciabilità e documentabilità in sede di rendicontazione.

- 11. Con riferimento al punto 7 – Destinatari, che prevede cittadini provenienti da Paesi terzi regolarmente soggiornanti, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, preferibilmente stanziali sul territorio nazionale da almeno 5 anni e con esperienza lavorativa nel settore agricolo, desideriamo sottoporre una richiesta di chiarimento.**

A seguito di un confronto con gli altri partner potenzialmente coinvolti, riteniamo che potrebbe risultare difficile individuare beneficiari che possano soddisfare pienamente il requisito dell'esperienza lavorativa nel settore agricolo, considerando che molte situazioni di sfruttamento lavorativo si verificano proprio in contesti di lavoro irregolare.

Si chiede pertanto se tale requisito debba essere inteso come esperienza nel settore agricolo anche non necessariamente formalizzata da rapporti di lavoro regolari, oppure se debba essere dimostrata esclusivamente attraverso esperienze lavorative regolarmente contrattualizzate. Si chiede inoltre se il requisito relativo alla permanenza sul territorio nazionale da almeno 5 anni debba essere considerato vincolante, oppure se possa essere interpretato come criterio preferenziale ai fini dell'individuazione dei destinatari.

Considerata la finalità dell'Avviso, rivolta a cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, l'esperienza nel settore agricolo può essere valorizzata anche se non formalizzata attraverso rapporti di lavoro regolari. In base a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 dell'Avviso, il requisito della permanenza sul territorio nazionale da almeno 5 anni, non ha carattere vincolante, ma deve essere inteso come criterio preferenziale.

- 12. All'interno dell'ambito dell'agricoltura sociale si possono ritenere comprese le attività selvicolturali, per la gestione delle aree forestali e di rimboschimento?**

Le attività selvicolturali, finalizzate alla gestione delle aree forestali e al rimboschimento, possono rientrare nell'ambito dell'agricoltura sociale solo se integrate in un progetto con finalità sociale.

- 13. Visto il par. 3 del bando, posti gli obblighi del predetto paragrafo: è possibile aggiungere al partenariato un Ente di Formazione? è possibile aggiungere al partenariato una SRL come componente dedicata specificamente all'Azione 4?**

Detti enti sono da intendersi in aggiunta all'ETS capofila e al partner tecnico obbligatorio.

Si tali soggetti possono far parte del partenariato, purché siano da intendersi aggiuntivi rispetto ai partner obbligatori previsti dall'articolo 3 dell'Avviso.

- 14. Chiarimenti in merito alle indennità di frequenza che sono previste per i destinatari partecipanti alle formazioni delle Attività A1 e A3. Qual è la cifra massima riconosciuta all'ora e se c'è un tetto massimo che può percepire ogni destinatario della formazione; Se le indennità possono essere trasferite come contributi monetari su CC intestati ai destinatari delle formazioni.**

L'avviso non prevede né un importo massimo orario né stabilisce un tetto massimo per destinatario, si rinvia a quanto detto nella faq n.4. Le indennità potranno essere trasferite a titolo di contributi monetari ai destinatari purché regolarmente tracciabili.